



Assessorato Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
Servizio 1S “Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi”
IL DIRIGENTE

AG 295 - IDSA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5/11/1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P. Reg. del 28.2.1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5/8/1982 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTO l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ord. N. 196;
- VISTA la L.R. n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28/6/2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
- VISTA la L.R. n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. n. 1 del 24/1/2012 convertito nella legge n. 27 del 23.3.2012;
- VISTO il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016 con il quale si dispone che la parola “concessione” contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982 n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituita dalla parola “autorizzazione”;
- TENUTO conto degli effetti giuridici del soprarichiamato art.49 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.A. n. 1947 del 29/06/2016 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 del 22/07/2016. così come modificato dai DD.AA. n. 3000 del 20/10/2016, n. 3524 del 07/12/2016, n. 2292 del 10/10/2017 e n. 2284 del 10/12/2018 entrato in vigore con la pubblicazione del D.D.G. n. 1112 del 26/03/2019 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e di deposito dei carburanti;
- VISTA la L. n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 7 del 21 maggio 2019;
- VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
- VISTO il D.P. 05 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2022 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTA la Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
- VISTA la Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 10/02/2023 con la quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive;
- VISTO il D.D.G. n. 1533/Dir del 28/08/2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Grosso l'incarico di dirigente del Servizio 1.S – “Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi” del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

- VISTO il provvedimento n. 1058 del 21/06/2006 in forza del quale la Società Tamoil Italia S.p.A. con sede legale in Milano – Via Andrea Costa, 17– C.F. 00698550159, risulta titolare della concessione, oggi divenuta autorizzazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 della L.R. n. 3/2016, relativa ad un Impianto di Distribuzione Carburanti sito in Sciacca (AG) – P.zza Belvedere e con il quale è stata contestualmente autorizzata a trasferire, modificare e potenziare l’impianto nel medesimo Comune via Verona nell’ambito dell’area individuata catastalmente al foglio 110 particella 1416, entro 24 mesi dalla data del provvedimento ovvero entro il 21/06/2008;
- VISTA la nota prot n. 37645 del 01/12/2006 con la quale il Comune di Sciacca ha comunicato la revoca della conformità urbanistica relativamente al trasferimento dell’impianto da P.zza Belvedere a via Verona;
- VISTA la nota pervenuta in data 08/04/2007 con la quale la Società Tamoil Italia S.p.A. ha comunicato di avere depositato ricorso al TAR – Palermo avverso al Comune di Sciacca e contestualmente ha chiesto la proroga del termine di realizzazione dell’impianto previsto dal provvedimento n. 1058 del 21/06/2006;
- VISTA la nota pervenuta in data 28/06/2007 con la quale la Società Tamoil Italia S.p.A. ha trasmesso copia del ricorso al TAR – Palermo - N.R.G, 210/2007 avverso al Comune di Sciacca ;
- VISTA la nota prot n. 32741 del 21/08/2007 con la quale l’Amministrazione, nel prendere atto della richiesta di sospensione del termine per la realizzazione dell’impianto, rimane in attesa della definizione del contenzioso;
- VISTA la nota pervenuta in data 23/07/2008 con la quale la Società Tamoil Italia S.p.A., ha trasmesso istanza per il rinnovo della concessione di cui al D.A. n. 486 del 17/04/1992, relativa all’esistente impianto di Distribuzione Carburanti sito in Sciacca (AG) – P.zza Belvedere, con scadenza 14/03/2009;
- VISTA la sentenza n. 12 depositata in data 08/01/2009 con la quale il TAR – Sezione di Palermo ha respinto il ricorso N.R.G, 210/2007 proposto dalla Società Tamoil Italia S.p.A., con l’intervento dei Sigg. ri Micalizzi Giuseppe e Francesco, perché infondato;
- VISTA la nota prot. n. 13960 del 08/04/2009 con la quale questa Amministrazione, nel corso della procedura di rinnovo della concessione di cui al D.A. n. 486 del 17/04/1992, in conseguenza della dell’Ordinanza sindacale n. 108 del 20/07/2005 di sgombero dell’impianto sito in P.zza Belvedere, i cui termini sono stati prorogati dal Comune di Sciacca sino al 02/12/2008, dispone l’immediata chiusura dell’impianto ;
- VISTO il ricorso presentato dalla Società Tamoil Italia S.p.A. al TAR – Palermo - N.R.G, 819/2009 avverso all’Assessorato Regionale Industria per l’annullamento della nota prot. n. 13960 del 08/04/2009;
- VISTA la sentenza n. 786/10 depositata in data 01/06/2010 con la quale il C.G.A. ha accolto il ricorso proposto dalla Società Tamoil Italia S.p.A. per la riforma della sentenza n. 12/09 del TAR – Sezione di Palermo ed ha annullato i provvedimenti emanati dal Comune di Sciacca;
- VISTA la nota pervenuta in data 25/05/2011 con la quale la Società Tamoil Italia S.p.A. nel comunicare che il C.G.A. con Sentenza 258/2011 ha accolto il ricorso per ottemperanza contro il Comune di Sciacca per l’esecuzione della sentenza n. 786/10, e che conseguentemente in data 14/02/2011 il Comune di Sciacca ha rilasciato la relativa Concessione Edilizia n. 39, chiede di ritenere la decorrenza dei termini per la realizzazione dell’impianto, di cui al provvedimento n. 1058 del 21/06/2006, dalla data della stessa comunicazione;
- VISTA la nota datata 25/01/2013 con la quale l’Avv. Micalizzi Francesco, n.q. di consulente della Società Tamoil Italia S.p.A, nel comunicare che con Sentenza 2468/2012 il TAR – Sezione di Palermo ha dichiarato nullo il provvedimento emanato dal Comune di Sciacca di annullamento della Concessione Edilizia n. 39/2011 per la realizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti su via Verona, chiede di mantenere sospesi i termini previsti per la realizzazione dell’impianto di cui al provvedimento n. 1058 del 21/06/2006;
- VISTA la sentenza n. 2468/2012 depositata in data 29/11/2012 con la quale il TAR – Sezione di Palermo ha accolto i ricorsi riuniti proposti dalla Società Tamoil Italia S.p.A. e dai Sigg. ri Micalizzi Giuseppe e Francesco ed ha annullato i provvedimenti emanati dal Comune di Sciacca di annullamento in autotutela della Concessione Edilizia n. 39/11 rilasciata in favore della Società Tamoil Italia S.p.A. ;
- VISTA la sentenza n. 364/2017 pubblicata in data 31/07/2017 con la quale il C.G.A. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Sciacca contro la Società Tamoil Italia S.p.A. ed i Sigg. ri Micalizzi Giuseppe e Francesco per la riforma della sentenza n. 2468/2012 depositata in data 29/11/2012;
- VISTA la sentenza n. 754 depositata in data 28/03/2018 con la quale il TAR – Sezione di Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso N.R.G, 819/2009, avverso all’Assessorato Regionale Industria per l’annullamento della nota prot. n. 13960 del 08/04/2009, con la quale, in fase di rinnovo della concessione regionale, aveva disposto la chiusura dell’impianto sito in P.zza Belvedere, nella

- considerazione che la ricorrente Tamoil Italia S.p.A. ha dichiarato di non avere interesse alla decisione avendo provveduto alla demolizione dell'impianto;
- VISTO l'art. 77 del D.A. 1947 del 29/06/2016 con il quale si dispone l'archiviazione d'ufficio di tutte le istanze di rinnovo in itinere alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento D.A. 1947/2016, e che pertanto le relative autorizzazioni devono intendersi convertite anch'esse in nuove autorizzazioni non sono più soggette a scadenza;
- VISTA la sentenza n. 1059 pubblicata in data 25/03/2022 con la con la quale il TAR – Sezione di Palermo ha accolto il ricorso proposto dalla Società Tamoil Italia S.p.A., con l'intervento *ad adiuvandum* del Sig. Micalizzi Francesco ed ha annullato il provvedimento emanato dal Comune di Sciacca con cui ha negato la proroga del termine di inizio lavori per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti nonché dichiarato la decadenza del relativo titolo edilizio;
- VISTA la comunicazione di subingresso, pervenuta in data 09/10/2023 assunta al protocollo Dipartimentale al n. 40579 in data 10/10/2023, integrata con successiva nota pervenuta in data 21/02/2024, assunta al protocollo Dipartimentale al n. 7857, con la quale il Sig. Micalizzi Giuseppe, n.q. di rappresentante legale della Società Giardinello Carburanti srl con sede legale in Ribera (AG) – via Pier delle Vigne, 25 – C.F. 02044220842 comunica il subingresso nell'autorizzazione rilasciata alla Società Tamoil Italia S.p.A. per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in via Verona snc dell'area individuata catastalmente al foglio 110 particella 1416;
- VISTO l'atto di compravendita stipulato in data 26/02/2007 rep n. 25848 – racc n. 5846 a rogito dott. Matteo Borsellino, notaio in Ribera, in forza del quale i Sigg. ri Micalizzi Giuseppe e Francesco risultano comproprietari dell'area individuata catastalmente al foglio 110 particelle 105 e 1898 (ex 1416);
- VISTO la scrittura privata stipulata in data 15/01/2024 registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Sciacca in data 31/01/2024 al n. 57 serie 3 con la quale la Società Tamoil Italia S.p.A. cede alla Società Giardinello Carburanti srl la titolarità dell'autorizzazione relativa alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in via Verona snc, nell'ambito dell'area individuata catastalmente al foglio 110 particelle 105 e 1898;
- VISTO il contratto di comodato d'uso stipulato in data 05/09/2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Sciacca in data 11/09/2023 al n. 138/3X, con il quale la Società Giardinello Carburanti srl risulta avere la disponibilità dell'area sita nel Comune via Verona nell'ambito dell'area individuata catastalmente al foglio 110 particelle 105 e 1898 (ex 1416);
- VISTA l'istanza inoltrata dalla Società Tamoil Italia S.p.A. al Comune di Sciacca in data 08/02/2024, con la quale, in ottemperanza della sentenza TAR n. 1059/2022 – Sezione di Palermo chiede il rilascio e la voltura della Concessione edilizia n. 39/2011 in favore della Società Giardinello Carburanti srl;
- VISTA l'istanza di voltura della Concessione edilizia n. 39/2011 e di proroga dei termini di inizio lavori presentata dalla Società Giardinello Carburanti srl, al Comune di Sciacca in data 09/02/2024 ed acquisita al protocollo dello stesso al n. 7465;
- VISTA la nota prot n. 1751/Urb del 22/03/2024 con la quale il Comune di Sciacca – 5° Settore – Pianificazione, gestione e controllo del Territorio proroga la scadenza della Concessione edilizia n. 39 del 14/02/2011 intestata alla Società Tamoil Italia S.p.A di mesi 12 e contestualmente comunica che la voltura dell stessa Concessione Edilizia 39/2011 in capo alla Società Giardinello Carburanti srl, sarà *“perfezionata allorquando l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive avrà decretato il subingresso della ditta Società Giardinello Carburanti srl, nell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti nel Comune di in Sciacca (AG) – via Verona”*;
- RITENUTO in considerazione della proroga della Concessione edilizia concessa dal Comune di Sciacca di cui alla nota prot n. 1751/Urb del 22/03/2024, di dover accordare un nuovo termine di realizzazione dei lavori così come previsto dall'art. 74 del D.A. 1947 del 29/06/2016;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia resa, ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in data 06/10/2023 dal Sig. Micalizzi Giuseppe nella qualità di Legale Rappresentante della Società Giardinello Carburanti srl,, pervenuta in allegato alla comunicazione di subingresso, con la quale dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs 06/09/2011 n. 159, che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), del D. Lgs. n. 59/2010 e di essere a conoscenza che nei confronti della Società Giardinello Carburanti srl,, non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della vigente normativa antimafia;
- VISTA la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06/09/2011 n. 159, effettuata telematicamente da questo Assessorato in data 24/10/2023 tramite la Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A.) con protocollo 81343, in capo alla Società Giardinello Carburanti srl;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione pervenuta a mezzo PEC in data 27/03/2024, assunta al protocollo dipartimentale al n. 12816, resa dal legale rappresentante della Società, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in data 27/03/2024, in merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della L.190/2012;

VISTA la visura camerale T 549661952 estratta telematicamente in data 21/02/2024 in capo alla Società Giardinello Carburanti srl dalla quale non risultano motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del versamento relativa alla tassa di concessione governativa, a norma dell'art. 6 commi 1, 2 e 3 della L.R. 24/08/1993, n. 24 e del D.M. 20/08/1992, per il rilascio della presente autorizzazione, effettuato dalla Società di Euro 300,00 in data 09/10/2023;

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Sig. Caravello Ciro,

CONSIDERATO che la Società è in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

- Art. 1) Per quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di prendere atto che la concessione accordata con il provvedimento n. 1058 del 21/06/2006 alla Società Tamoil Italia S.p.A. con sede legale in Milano – Via Andrea Costa, 17– C.F. 00698550159, oggi divenuta autorizzazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 della L.R. n. 3/2016, relativa ad un Impianto di Distribuzione Carburanti sito in Sciacca (AG) – P.zza Belvedere e con la quale è stata contestualmente autorizzata a trasferire, modificare e potenziare l'impianto nel medesimo Comune nella via Verona nell'ambito dell'area individuata catastalmente al foglio 110 particella 1416, oggi particella 1898 e particella 105, è trasferita alla Società Giardinello Carburanti srl con sede legale in Ribera (AG) – via Pier delle Vigne, 25 – C.F. 02044220842.
- Art. 2) L'autorizzazione è sottoposta a clausola risolutiva ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 159 del 6.9.2011, così come modificato dal D.Lgs 153 del 13.10.2014, pertanto, nel caso di accertamento positivo delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D, Lgs 159/2011, l'Amministrazione procederà alla revoca del presente provvedimento.
- Art. 3) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza di tutte le clausole e condizioni stabilite dal provvedimento citato in premessa e dalle vigenti disposizioni legislative.
- Art. 4) La Società Giardinello Carburanti srl prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto è tenuta ed inviare copia della Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Sciacca.
- Art. 5) L'impianto di cui agli articoli precedenti dovrà essere realizzato in conformità al progetto tecnico vistato dagli Enti intervenuti nel rilascio dei pareri previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle condizioni contenute negli stessi pareri o autorizzazioni e **dovrà essere ultimato, ai sensi degli articoli 74 e 75 del D.A. n 1947/8 del 29/06/2016, entro 36 mesi decorrenti dalla data di emissione del presente provvedimento.** Entro il termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del suddetto termine, la Società dovrà trasmettere all'indirizzo P.E.C. dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it, la comunicazione di **“fine lavori”**, utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti. L'omessa o la tardiva trasmissione all'Amministrazione Regionale della comunicazione di **“fine lavori”**, comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di **trenta giorni**. Trascorso il periodo di sospensione di trenta giorni senza che la Società abbia fatto pervenire la suddetta comunicazione, l'Autorizzazione, sarà **revocata**.
- Art. 6) La Società titolare della presente autorizzazione non potrà iniziare la gestione dell'impianto prima che lo stesso venga **collaudato** da un'apposita Commissione composta da un rappresentante del Comando Prov. le dei VV.F. e dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale Attività Produttive.
- Art. 7) **Ai sensi dell'art. 1 commi 100, 101 e 107 della Legge 04.08.2017 n. 124 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti**

istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L'iscrizione all'anagrafe è requisito fondamentale per la validità del presente titolo autorizzativo.

- Art. 8) La predetta autorizzazione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente. L'accertamento della perdita di un solo requisito comporterà la revoca dell'autorizzazione, con la conseguente chiusura dell'impianto.
- Art. 9) La Società titolare della presente autorizzazione è tenuta al versamento delle tasse di concessione/autorizzazione governative regionali annuali indicate nel D.P.R. 641/72 e nel D.L.vo 22/06/1991, n. 230, di €150,00, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno. Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>. Il mancato pagamento della suddetta tassa rende nulla l'autorizzazione e pertanto si configura l'esercizio abusivo di attività di distribuzione dei carburanti, punito dall'art. 21 del R.D.L.1741/1933, con la sanzione amministrativa, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 oltre al pagamento raddoppiato della tassa.**
- Art. 10) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso Gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della Regione Sicilia, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ossia ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.
- Art. 11) Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul portale del sito www.regione.sicilia.it, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014, come modificato dall'art.98 della L.R. 7 maggio 2015 n.9.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Ciro Caravello

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Francesca grosso